

Alessandro Solidoro - Monica Bruno

---

**IL PROFESSIONISTA  
INDIPENDENTE NEL CCI:  
L'ATTESTAZIONE NEL  
CONCORDATO PREVENTIVO E  
IL RUOLO DEL TRIBUNALE  
- PARTE II**

---

Estratto

 **GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE**



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

# GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA CONCORSALE

## IL PROFESSIONISTA INDIPENDENTE NEL CCI: L'ATTESTAZIONE NEL CONCORDATO PREVENTIVO E IL RUOLO DEL TRIBUNALE PARTE II

di ALESSANDRO SOLIDORO e MONICA BRUNO

### 1. Introduzione.

Il CCII conferma l'obbligatorietà dell'attestazione e assegna — art. 87, secondo comma, d. lgs. 14/2019 — al professionista indipendente il giudizio di fattibilità: *Il debitore deve depositare, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano. Nelle ipotesi di concordato con continuità “la relazione del professionista indipendente deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori”.*

Da una prima lettura della norma sembrerebbe che all'attestatore sia affidato il solo compito, a differenza di quanto previsto nella disciplina degli altri istituti di salvataggio, di verificare la c.d. fattibilità economica.

All'art. 47, sempre del CCII, la verifica della fattibilità economica è oggi assegnata anche al Tribunale, da ciò consegue il problema interpretativo della individuazione della reale portata innovativa della norma e della (eventuale) sovrapposizione con il ruolo del professionista indipendente.

### 2. *Excursus* storico del ruolo dell'attestatore: dal decreto correttivo n. 169/2007 al CCII.

La problematica relativa alla enucleazione del contenuto dell'attività del professionista esperto, con particolare riferimento alla verifica della fattibilità e veridicità dei dati aziendali contenuti nel piano, ha sollecitato, già con la riforma del diritto fallimentare del 2006, il dibattito dottrinale e

giurisprudenziale <sup>(1)</sup>; non era (infatti) chiaro, in tema di veridicità dei dati, se il legislatore avesse inteso affidare all'esperto il solo compito di giudicare/valutare la parte previsionale utilizzando i dati forniti dall'imprenditore senza alcun obbligo di verifica <sup>(2)</sup>. Di contro, si opponeva <sup>(3)</sup> — sulla base del rinvio operato all'art. 2501 *bis*, cod. civ., dall'art. 67, comma 3, lett. *d*), che (a sua volta) comporta l'applicazione dell'art. 2501 *sexies*, comma 5, cod. civ. — il diritto in capo all'esperto di ottenere tutte le informazioni e i documenti utili al fine di procedere ad ogni necessaria verifica <sup>(4)</sup>. Diversamente, si diceva che si sarebbe svuotato di senso il rinvio all'art. 2501 *bis* cod. civ. che richiede il requisito dell'iscrizione all'albo dei revisori dei conti in capo all'esperto, oltre a quello di dottore commercialista o avvocato <sup>(5)</sup>. Si considera, infatti, che il

(1) S. BONFATTI - P. F. CENSONI, *La riforma della disciplina della revocatoria fallimentare, del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione*, Padova, 2006, 272; D. BRAMATI, *I piani attestati di risanamento*, in *Fallimento e crisi d'impresa*, 2008, 75 seg.; C. D'AMBROSIO, *Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie*, in A. IORIO e M. FABIANI (a cura di), *Il nuovo diritto fallimentare*, Bologna, 2007, 995; D. GALLETTI, *Le nuove esenzioni dalla revocatoria fallimentare*, in *Giur. comm.*, 2007, I, 163 seg.; L. MANDRIOLI, *Il nuovo concordato preventivo. Profili economici*, in *La nuova legge fallimentare « rivista e corretta »*, S. BONFATTI - G. FALCONE (a cura di), in *Quaderni di giur. comm.*, 312, Milano, 2008, 129; A. PATTI, *Quale professionista per le nuove soluzioni delle crisi d'impresa: alternative al fallimento*, in *Fallimento*, 2008, 1067; R. PROIETTI, *La nuova legge fallimentare annotata*, Napoli, 2006, 122; E. STASI, *I piani di risanamento e ristrutturazione nella legge fallimentare*, in *Fallimento*, 2009, 467.

(2) « In questi casi il professionista si limiterebbe a recepire i dati forniti dall'imprenditore, senza alcun obbligo di verifica della loro veridicità, come spesso accade in occasione delle c.d. due diligence, in cui i periti sono soliti premettere una serie di clausole imitrici dell'ambito di responsabilità assunto (disclaimers) », così S. Fortunato, *La responsabilità civile del professionista nei piani di sistemazione delle crisi d'impresa*, in *Fallimento*, 2009, 889 seg, 892. Nello stesso senso anche D. GALLETTI, *I piani di risanamento e di ristrutturazione*, *op. cit.*: « Apparentemente la differenza di formulazione potrebbe far pensare che l'esperto ex artt. 67 lett. *d* — 2501 *bis* possa limitarsi a recepire i "dati aziendali" che gli vengono forniti, senza dover assumere alcuna responsabilità in ordine alla loro veridicità ». C. PROTO, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, *op. cit.*, 14.

(3) S. FORTUNATO, *op. ult. cit.*, 892; D. GALLETTI, *I piani di risanamento e di ristrutturazione*, *op. cit.*, 1204.

(4) « ... qualora non lo faccia, evitando di chiedere spiegazioni e documentazione ulteriore, di fronte a situazioni che manifestino incongruenze od incompletezze nel materiale fornito, sarà chiamato certamente a risponderne » così D. GALLETTI, *I piani di risanamento e di ristrutturazione*, *op. cit.*, 1204. Prima del decreto correttivo all'art. 67, comma 3, lett. *d*), il legislatore usava un'espressione di interpretazione non univoca ove prevedeva che la ragionevolezza del piano fosse « attestata ai sensi dell'art. 2501 *bis*, comma 4, cod. civ. ». Con il decreto 169/2007 la disposizione all'art. 67, comma 3, cod. civ. è divenuta la disciplina di riferimento: « un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lett. *a*) e *b*) ai sensi dell'art. 2501-*bis*, comma 4, cod. civ. ». Sul punto si v. P. BOSTICCO, *Incertezze e soluzioni « di buon senso » in tema di nomina del professionista ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. *d*), legge fallim.*, in *Fallimento*, 2009, 469.

(5) Secondo D. GALLETTI, *I piani di risanamento e di ristrutturazione*, *op. cit.* (nt. 70), il che non sembrerebbe di particolare significato, attese le scarse barriere all'ingresso, rispetto a tale albo, nel mercato italiano, e la verifica limitata a competenze di carattere contabile e giuridico; ciò non sembra fornire sufficienti garanzie, ne' sotto il profilo professionale, ne' della effettiva disponibilità di risorse patrimoniali, atte a fronteggiare le responsabilità. Dello stesso parere M. MAGGIOLINO, *Controllo contabile. Art. 2409 *bis**, in *Commentario alla riforma delle società*, (diretto da) P. Marchetti-L. A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2005, 346: « Nondimeno, con riguardo all'effettivo possesso da parte degli attuali revisori contabili dei menzionati requisiti, non va dimenticato che in sede di prima formazione del registro si

revisore contabile ha quale funzione caratteristica proprio quella di indagare contabilmente la situazione patrimoniale, finanziaria e contabile dell'impresa, con particolare attenzione alla corrispondenza con i dati reali <sup>(6)</sup> Anzi, considerato che è proprio l'appartenenza al registro dei revisori l'elemento che legittima i soggetti ad esercitare la funzione di controllo contabile, ne deriva che la richiesta di quest'ultimo requisito, in capo all'esperto, evidenzia l'esigenza di una vera e propria attività di controllo circa l'attendibilità, veridicità, dei dati consegnati <sup>(7)</sup>.

Secondo altra parte della dottrina <sup>(8)</sup> la verifica della corrispondenza dei dati consegnati con quelli reali rimessa all'esperto deriverebbe, anche, dal ruolo e dalla funzione di garanzia che il piano ha nei confronti dei terzi <sup>(9)</sup> e che determina la responsabilità sulla veridicità dei dati assunti e utilizzati come base per formulare la previsione sebbene, secondo altri <sup>(10)</sup>, non possa spingersi oltre il mero controllo documentale, tanto che, nell'esercizio del controllo, la veridicità delle scritture deve darsi per presunta; si diceva che l'oggetto della relazione non possa limitarsi alla verifica dell'attendibilità dei dati aziendali, ma che debba riportare il giudizio prospettico di risanamento sulla base di quei dati <sup>(11)</sup>. In sostanza, il professionista sarebbe chiamato ad attestare la veridicità dei dati nel loro complesso con particolare riferimento agli obiettivi indicati e prefissati.

---

è comunque permessa l'iscrizione ai soggetti che ne erano sprovvisti. Pertanto, occorre ammettere come attualmente la categoria dei, per così dire, « veri professionisti della revisione » corrisponda soltanto ad una partizione del più generale insieme dei soggetti che vantano il titolo dei revisori contabili ». Si v. anche G. CAVALLI, *Il collegio sindacale: luci ed ombre in un sistema controverso, XIX convegno su Mercati finanziari e sistema dei controlli. Controlli interni e responsabilità degli organi sociali*, Courmayeur, 1 e 2 ottobre 2004.

<sup>(6)</sup> V. G. LO CASCIO, *Le nuove procedure di crisi: natura negoziale o pubblicitica?*, in *Fallimento*, 2008, 993. Per U. DE CRESCIENZIO-L. PANZANI, *Il nuovo diritto fallimentare*, Milano, 2005, 71 seg.: « il giudizio di attuabilità dell'accordo presuppone... un attento esame della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa... l'accertamento dell'esperto deve rispondere al canone di una verifica effettiva della situazione dell'impresa... un giudizio erroneo si risolve in una responsabilità extracontrattuale dell'esperto verso i creditori defraudati delle loro legittime aspettative ».

<sup>(7)</sup> L'iscrizione impone, oltretutto, che i soggetti (i revisori) condividano delle regole di condotta, c.d. principi di revisione contabile, che applicate nell'attività di revisione contabile servono proprio a formare il giudizio sull'attendibilità dei valori aziendali. Per MAGGIOLINO, *op. cit.*, 347: « ...l'iscrizione nel registro non solo sottopone "i soggetti incaricati del controllo contabile" ad un comune substrato di regole giuridiche — come ad esempio, le disposizioni dello stesso d. lgs. 88/1992 e del d.p.r. 6 marzo 1998, n. 99 —, ma altresì dovrebbe loro imporre la condivisione di comuni regole di condotta quali, ad esempio, i principi di revisione contabile ».

<sup>(8)</sup> S. FORTUNATO, *op. ult. cit.*, 892.

<sup>(9)</sup> « Quale ragionevolezza è consentito riconoscere a previsioni che non trovino fondamento in dati di base non sottoposti a verifica da colui che formula tali previsioni? ». S. FORTUNATO, *op. ult. cit.*, 892.

<sup>(10)</sup> C. PROTO, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Fallimento*, 2006, 13: « L'esperto non può recepire passivamente e acriticamente i dati delle scritture contabili che siano palesemente non credibili o contraddittori (ad esempio, non potrebbe fare affidamento sull'incasso di crediti che sono iscritti a bilancio da più esercizi e non sono mai stati incassati, così come dovrebbe valutare la "ragionevolezza" degli ammortamenti o delle rivalutazioni o dei valori in magazzino o delle iscrizioni a bilancio dei beni acquistati) ».

<sup>(11)</sup> C. PROTO, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, *op. cit.*, 13. La verifica effettiva è sostenuta da L. DE CRESCIENZIO-L. PANZANI, *op. cit.*, 132.

Dal lato della giurisprudenza di merito — coinvolta nell'esame della proposta corredata dell'attestazione del professionista e considerata quale atto idoneo a sostituire l'attività istruttoria del tribunale e a garantire l'informazione adeguata e corretta ai creditori — si è concretizzato l'orientamento che esclude la possibilità di limitare la relazione al mero riferimento dei dati contabili, così come rappresentati in contabilità, senza che fosse stato effettuato alcun controllo <sup>(12)</sup>. In particolare, l'attestazione del professionista deve evidenziare, con riferimento ai valori contabili, gli estremi dell'analisi compiuta, i riscontri operati, i criteri valutativi eseguiti, la loro coerenza con le cause e le circostanze del dissesto <sup>(13)</sup>. Di recente la Suprema Corte <sup>(14)</sup> ha ritenuto inammissibile la proposta di concordato e condiviso il giudizio del tribunale in ordine al “*difetto di una inequivoca formula attestativa*” poiché taluni specifici passaggi di questa ne rendevano incongrua la parte certificante la fattibilità del piano, confortando “*il legittimo dubbio circa la correttezza e la veridicità dei dati di fatto posti a base della relazione*”.

In conclusione, il giudizio reso dal professionista necessita del requisito della veridicità considerato la base su cui si forma il giudizio e che richiede (almeno) l'adeguatezza del sistema amministrativo contabile e la corretta rilevazione dei dati; tale interpretazione è avvalorata anche dai Principi di attestazione dei piani di risanamento ove, all'art. 4.1.1., si legge che *la relazione di attestazione deve contenere un esplicito giudizio sulla veridicità dei dati aziendali. L'Attestatore deve sempre considerare che tale accertamento è strumentale al giudizio di fattibilità del Piano e di attuabilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o della proposta concordataria, nel senso che una base dati non veritiera rende inattendibile il piano costruito su di essa e impedisce nella sostanza il giudizio sulla fattibilità di quest'ultimo*. Chiaramente l'espressione “*veridicità*”, così come riportato all'art. 4.2.1., non corrisponde ad un concetto di “*verità oggettiva*”, ma al processo di produzione dell'informazione economico-finanziaria che sia basata su un sistema amministrativo-contabile adeguato (cioè idoneo a contenere il rischio di errori rilevanti) e frutto di corrette stime che consentano di pervenire a un'informazione attendibile e imparziale.

Ulteriori indicazioni, ove compatibili, sono offerte dagli *International Standard on Assurance Engagements* ISAE, principalmente gli ISAE n. 3000 e 3400, dai documenti emanati dal CNDCEC per l'attività di verifica, in particolare le “*Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d'impresa*” e le “*Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi*”. Non da ultima è da considerare sia la Circolare n. 30/IR del 11 febbraio 2013 e quella 38/IR del 3 marzo 2014.

Dal lato, invece, del significato del termine “*fattibilità del piano*” e

---

<sup>(12)</sup> Per tutte si v. Tribunale di Torino, 17 novembre 2005, in *Il Foro Italiano*, Vol. 129, n. 3 (marzo 2006), 911 ss.

<sup>(13)</sup> Per tutte si v. Tribunale Bologna, 17 febbraio 2009 in *www.ilcaso.it*

<sup>(14)</sup> Cassazione, 4 settembre 2019, n. 22143 in *www.ilcaso.it*

sull'esatta definizione del contenuto, si sono sviluppati notevoli dibattiti dottrinali e giurisprudenziali <sup>(15)</sup>; prima del d.l. 35/2005 il termine "fattibilità" non era conosciuto ed ha creato non pochi fraintendimenti. Per una dottrina la formulazione del parere sulla fattibilità del piano spetta all'esperto che ha il compito di stabilire se lo stesso piano possa avere esecuzione in considerazione sia della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa in crisi sia della proposta nel suo complesso, sempreché, naturalmente, sia basato su ipotesi realistiche, sia compatibile con l'andamento del settore e coerente rispetto agli obiettivi prefissati <sup>(16)</sup>. Sostanzandosi, in definitiva, in un giudizio prospettico idoneo a consentire una prognosi sulle ipotesi <sup>(17)</sup> presentate <sup>(18)</sup>, in un'espressione di idoneità a raggiungere gli scopi prefissati <sup>(19)</sup> — per i principi di attestazione, norma 6.7.1, "il giudizio di fattibilità si sostanzia in una valutazione prognostica circa la realizzabilità dei risultati attesi riportati nel piano in ragione dei dati e delle informazioni disponibili al momento del rilascio dell'attestazione" — <sup>(20)</sup>.

<sup>(15)</sup> G. RACUGNO, *Gli obiettivi del concordato preventivo, lo stato di crisi e la fattibilità del piano*, in *Giur. comm.*, 2009, I, 889; S. BONFATTI - P. CENSONI, *Manuale di diritto fallimentare*, Padova, 2009, 487; A. PATTI, *Crisi d'impresa e ruolo del giudice*, Milano, 2009, 124; S. PACCHI - L. D'ORAZIO - L. COPPOLA, *Il concordato preventivo*, in AA.VV., *Le riforme della legge fallimentare*, (a cura di) A. Didone, Torino, 2009, 1780; G. JACHIA, *Il concordato preventivo e la sua proposta*, in AA.VV., *Fallimento e le altre procedure concorsuali*, (diretto da) G. Fauceglia e L. Panzani, Torino, 2009, 1602; F. DIMUNDO, *Commento all'art. 160*, in AA. VV., *Codice commentato del fallimento*, (a cura di) G. Lo Cascio, Milano, 2008, 1431; L. STANGHELLINI, *Le crisi d'impresa fra diritto ed economia*, Bologna, 2007, 353; D. GALLETTI, *Commento all'art. 160*, in AA.VV., *Il nuovo diritto fallimentare*, (diretto da) A. Jorio e coordinato da M. Fabiani, Bologna, 2007, 2297; G.U. TEDESCHI, *Manuale del nuovo diritto fallimentare*, Padova, 2006, 543; A. MAFFEI ALBERTI, *Commentario breve alla legge fallimentare*, Padova, 2009, 919.

<sup>(16)</sup> Così G. M. PERUGINI, *Il « professionista » nel concordato preventivo*, in *Fallimento*, 2009, 906.

<sup>(17)</sup> Tribunale Milano, 9 febbraio 2007, in *Fallimento*, 2007, 1218.

<sup>(18)</sup> « Nell'imporre all'esperto di formulare un parere circa la ragionevolezza del piano, la novella richiede al medesimo, tenuto conto delle proprie capacità ed esperienze nonché dei possibili futuri scenari di mercato, di esprimere un giudizio in relazione alle concrete possibilità che il suddetto piano ha di essere idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, assicurando al tempo stesso il riequilibrio della sua situazione finanziaria. Il giudizio deve essere esplicito e deve mostrare di inquadrare in termini completi tutta la vasta gamma delle operazioni che, dettagliatamente riprese e commentate, costituiscono lo sviluppo attuativo del piano stesso. La misura della ragionevolezza va sua volta correlata alla potenzialità di tali operazioni, coerenti con il piano, di assicurare i due risultati posti dall'istituto, cioè il risanamento dell'esposizione debitoria ed il ripristino dell'equilibrio della situazione finanziaria ». CNDC, *op. cit.*, 44.

<sup>(19)</sup> Si v. L. MANDRIOLI, *La relazione del professionista nel concordato preventivo*, secondo cui: "Dal punto di vista della formulazione del giudizio in esame, il professionista, con profilo critico e sotto la sua responsabilità, dovrà pertanto esporre le proprie valutazioni prendendo in considerazione gli elementi su cui si fonda il processo di ristrutturazione aziendale, quali le scelte strategiche che l'impresa dovrà adottare, i cambiamenti da apportare al management, attraverso una sua sostituzione o l'affiancamento con specialisti esterni, i beni strumentali che l'azienda intende dismettere, esaminando al tempo stesso i fattori esogeni che potrebbero in un qualche modo influenzare o addirittura impedire la regolare attuazione del piano stesso."

<sup>(20)</sup> Si v. *Crisi di imprese: casi e materiali*, (a cura di) F. Bonelli, Milano, 2011, 544 ss.: Se da un lato, infatti, deve essere sempre ricostruibile l'iter logico delle argomentazioni che hanno sorretto l'attestazione di fattibilità del piano — essendo la relazione destinata a svolgere per il ceto creditorio un'importante funzione informativa e dimostrativa — dall'altro "relazioni generiche, approssimative, immotivate o meramente ripetitive delle previsioni del piano proposto dal debitore, senza alcuna valutazione critica e ragionata dello stesso, non possono

In definitiva, si tratta di giudizio a carattere tecnico, motivato, esaustivo e corretto metodologicamente che sia atto a mostrare la reale e concreta realizzabilità <sup>(21)</sup>; il professionista deve esprimersi non in termini di mera possibilità, ma di probabilità di successo <sup>(22)</sup>.

Tali conclusioni hanno trovato riscontro anche nelle prime pronunce della giurisprudenza di merito che, travalicando il limite del mero accertamento formale della completezza della documentazione richiesta ed escludendo il sindacato di merito, ha bocciato quelle “relazioni generiche, approssimative immotivate o meramente ripetitive delle previsioni del piano proposto dal debitore, senza alcuna valutazione critica e ragionata dello stesso, non possono superare il vaglio di completezza e regolarità rimesso al Tribunale” <sup>(23)</sup>, tanto più “inidonea a fornire adeguato supporto motivazionale alle attestazioni di veridicità dei dati e di fattibilità del piano”.

Continuando ad indagare il contenuto del termine fattibilità, al fine di verificare se i compiti in carico all’attestatore, nell’ipotesi del concordato preventivo, siano oggi ampliati, occorre considerare il decreto legislativo, del 13 febbraio 2020, approvato dal Consiglio dei ministri, in esame preliminare su proposta del Ministro della giustizia, recante “Disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” <sup>(24)</sup>.

Per il codice della crisi il professionista attestatore, in esecuzione delle procedure di regolazione, deve verificare, oltre che la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano, anche la fattibilità giuridica;

---

superare il vaglio di completezza e regolarità rimesso al Tribunale”, con la conseguenza che deve essere dichiarata inammissibile una proposta di concordato preventivo in cui la relazione del professionista è “incompleta ed irregolare”, nonché “inidonea fornire adeguato supporto motivazionale alle attestazioni di veridicità dei dati e di fattibilità del piano”. In particolare modo, il professionista deve concludere per l’attuabilità del piano allorché il progetto di ristrutturazione del debito e soddisfacimento dei creditori è “credibile”, nel senso che gli obiettivi che il medesimo si prefigge “possono concretamente realizzarsi non in termini di mera possibilità, ma di probabilità di successo”, tant’è che deve ritenersi non apprezzabile quel giudizio di fattibilità del piano caratterizzato da assunti privi di dimostrazione e di qualsiasi connotato valutativo non avendo il professionista stesso, tra le cose, svolto alcun controllo sulle capacità patrimoniali dei debitori della società concordataria in relazione alle concrete prospettive di realizzazione delle posizioni di credito da incassare”.

<sup>(21)</sup> L’attestatore dovrà, tra l’altro: “a) accertare che i dati previsionali siano stati redatti sulla base di principi contabili omogenei rispetto ai principi utilizzati per la preparazione dei bilanci storici; b) confrontare e valutare la coerenza delle ipotesi poste a fondamento del piano con il quadro macroeconomico e di settore; c) accertare la coerenza dei dati previsionali rispetto alle ipotesi eseguendo sia procedure di verifica dell’accuratezza dei dati elaborati, sia analisi di mercato in merito alla coerenza interna di tali dati; d) analizzare con particolare riferimento le variabili del piano che potrebbero avere un elevato tasso di volatilità e modificare quindi significativamente i risultati attesi”. Così CNDCEC, UNIVERSITÀ DI FIRENZE, ASSO-NIME, “Linee-guida per il finanziamento delle imprese in crisi”.

<sup>(22)</sup> Si v. D. GALLETTI, *Concordato preventivo e gruppi di imprese: cessione e diversione dei beni e attestazioni condizionate*, ne [www.ilfallimentarista.it](http://www.ilfallimentarista.it)

<sup>(23)</sup> Tribunale di Pescara del 20 ottobre 2005, si v. M. GABALLO, *Il nuovo concordato preventivo, le novità della riforma e prime applicazioni giurisprudenziali*, ne [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)

<sup>(24)</sup> Si v. D. GALLETTI - F. LAMANNA, *Il primo correttivo al codice della crisi e dell’insolvenza, Commento analitico al testo approvato dal CdM il 13.02.2020*, Milano, 2020.

artt. 56 e 57 CCII. Diversamente, in tema di concordato, all'art. 87, secondo e terzo comma, CCII, il legislatore dispone che: “2. *Il debitore deve depositare, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.* 3. *In caso di concordato in continuità la relazione del professionista indipendente deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori*”.

Ci si chiede, considerata la mancata dicotomia tra fattibilità economica e giuridica, se, anche nelle ipotesi di concordato, al professionista sia affidata la verifica della fattibilità giuridica. Per tentare una risposta occorre richiamare il correttivo, innanzi citato, del 13 febbraio 2020 ove, tra le varie modifiche, il legislatore ha abrogato la verifica della fattibilità giuridica sia nelle ipotesi dei piani attestati, sia per gli accordi di ristrutturazione.

Pertanto, sembra doversi concludere, sia dal contesto letterale dell'art. 87 e sia dalle novità legislative, che, nell'ipotesi del concordato, il legislatore si sia mantenuto nel perimetro delle competenze professionali ed abbia affidato al professionista solo l'indagine inerente alla “fattibilità economica”.

Eppure, il concetto di fattibilità economica ha assunto un ruolo determinante con l'introduzione del codice della crisi considerato che, contrariamente all'orientamento giurisprudenziale e ai sensi dell'art. 47, la verifica del presupposto è oggi di competenza anche del giudice; la Cassazione ha, infatti, affermato che il giudice, “*deputato a garantire il rispetto della legalità nello svolgimento della procedura, deve certamente esercitare sulla relazione del professionista attestatore un controllo concernente la congruità e la logicità della motivazione, anche sotto il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio*”<sup>(25)</sup>. Di conseguenza, al giudice veniva attribuito il sindacato “*in ordine al requisito di fattibilità giuridica del concordato*”, che “*deve essere esercitato sotto il duplice aspetto del controllo di legalità sui singoli atti in cui si articola la procedura e della verifica della loro rispondenza alla causa del detto procedimento*”<sup>(26)</sup>.

È chiaro, allora, che l'introduzione dell'art. 47 del CCII, che assegna la verifica della fattibilità economica in capo al Tribunale, pone non pochi problemi interpretativi che vanno dall'individuazione della reale portata innovativa della norma, alla sovrapposizione del ruolo del Giudice con quello del professionista indipendente.

La separazione del concetto di fattibilità economica da quello di fattibilità giuridica lo si deve alla sentenza della Cassazione, n. 1521 del 2013, che

<sup>(25)</sup> Si v. Cassazione SS.UU., 23 gennaio 2013, n. 1521, in *Foro it.*, 2013, I, 1555.

<sup>(26)</sup> Così Cassazione SS.UU., 23 gennaio 2013, n. 1521, *op. cit.*, 1555. Siv. Inoltre: M. FABIANI, *La questione “fattibilità” del concordato preventivo e la lettura delle Sezioni Unite*, in *Il Fallimento*, 2013, 156; G. TERRANOVA, *Le nuove forme di concordato*, Torino, 2013, 167; *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, (a cura di F. Vassalli, F.P. Luiso, E. Gabrielli), Torino 2014, 13 e ss.



racchiude il significato nella “*prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati*” (27).

### 3. La fattibilità economica e il ruolo del Tribunale.

Fino al 2013, ossia sino alla sentenza della Cassazione n. 1521 del 23 gennaio 2013, la discussione per individuare il perimetro del controllo da parte del Tribunale, in tema di “fattibilità economica”, aveva visto la giurisprudenza divisa: da una parte vi era chi escludeva il sindacato di merito e attribuiva al Tribunale soltanto un controllo di tipo formale sulla completezza e regolarità della documentazione allegata alla domanda; dall'altra vi era l'orientamento che ammetteva il giudizio di merito sulla fattibilità del piano, anche tramite la verifica della correttezza del giudizio di fattibilità espresso dall'attestatore. La dottrina, invece, assegnava al professionista attestatore il giudizio sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano, e al Tribunale un controllo di secondo grado, indiretto, sulla coerenza, logicità e completezza della relazione (28).

La sentenza della Cassazione, n. 1521 del 23 gennaio 2013, oltre a separare il concetto di fattibilità giuridica da quello della fattibilità econo-

(27) Si v. Cassazione SS.UU., 23 gennaio 2013, n. 1521, *op. cit.*, 1555.

(28) Si v. P. MANZONETTO, sub art. 161 l. fall., in Jorio-Fabiani (a cura di), *Il nuovo diritto fallimentare*, Bologna, 2007, II, 2330; G. JACHIA, *Il concordato preventivo e la sua proposta*, in FAUCEGLIA - PANZANI (diretto da), *Fallimento e altre procedure concorsuali*, 3, Torino, 2009, 1612 ss.; A. JORIO, *Fattibilità del piano di concordato, autonomia delle parti e poteri del giudice*, in *Giur. comm.*, 2012, 6, II, 1107 e ss.; A. PATTI, *Quale professionista per le nuove soluzioni della crisi di impresa: alternative al fallimento*, in *Fallimento*, 2008, 1067 ss.; G. VERNA, *La relazione professionale che accompagna il piano di concordato preventivo*, in *Dir. fall.*, 2008, I, 240; G. SAVIOLI, *L'attestazione del professionista nella procedura di composizione negoziale della crisi*, in *Fallimento*, 2010, 272; A. ZORZI, *Il finanziamento delle imprese in crisi e le soluzioni stragiudiziali (piani attestati e accordi di ristrutturazione)*, in *Giur. comm.*, 2009, I, 1236 ss.; CNDCEC (a cura di), *Negoziato delle crisi, concordato preventivo e fallimentare: scopo e oggetto delle relazioni del professionista*, in *Fallimento*, 2009, 743. Cfr. anche ASSONIME, *Le nuove soluzioni concordate della crisi d'impresa. Circolare n. 4 del 7 febbraio 2013*, in *Assonime.it*, 48; IRDCEC-CNDCEC, *Il ruolo del professionista attestatore nella composizione negoziale della crisi: requisiti di professionalità e indipendenza e contenuto delle relazioni. Circolare n. 30/IR dell'11 febbraio 2013*, in *Irdec.it*, 2. Per G. CIERVO, *Il giudizio di fattibilità del piano di concordato preventivo nella recente giurisprudenza della Suprema Corte*, ne *Il Nuovo Dir. Soc.*, 2015:” Le conseguenze dell'adesione all'uno o all'altro orientamento erano (e sono tuttora) rilevanti. Da un lato, i fautori del c.d. controllo di merito ritenevano che il giudice potesse acquisire direttamente i dati aziendali e confrontarli con quelli contenuti nella asseverazione per pervenire ad un autonomo giudizio sulla veridicità degli stessi e sulla fattibilità del piano. Dall'altro, i sostenitori del c.d. controllo di legittimità sostanziale limitavano il sindacato del giudice alla verifica dell'idoneità della documentazione prodotta e, in particolare, dell'attestazione a garantire una decisione informata e consapevole dei creditori sulla proposta di concordato in sede di votazione”. Per A. VILLA, *Fattibilità del piano concordatario e sindacato giudiziale indiretto*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, 241, il sindacato “di secondo grado” esprime una ricorrente tecnica di limitazione della latitudine della verifica giudiziale, che si sostanzia nel consentire al giudicante di sindacare il percorso che l'atto esaminato ha compiuto onde pervenire a un determinato assunto, ma non già l'assunto stesso. Ne sarebbe classico esempio l'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per cui le determinazioni in fatto contenute nella sentenza di merito non sono di per sé censurabili in cassazione, mentre lo è la motivazione, ossia il percorso attraverso cui il giudice è pervenuto a tali determinazioni.

mica, ha recepito, nella disciplina del concordato, l'orientamento della “teoria della causa concreta”<sup>(29)</sup>. Con riferimento alla dicotomia relativa alla fattibilità, gli Ermellini hanno precisato che: *“Al riguardo va innanzitutto premesso che la fattibilità non va confusa con la convenienza della proposta, vale a dire con il giudizio di merito certamente sottratto al Tribunale (salva l'ipotesi di cui alla L.F., articolo 180, comma 4, come modificato dal Decreto Legge n. 83 del 2012), così come analogamente non può essere identificata con una astratta verifica in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo, anche se in qualche misura da questi possa dipendere. È invece più propriamente da ritenere che la fattibilità si traduca in una prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati, il che implica una ulteriore distinzione, nell'ambito del generale concetto di fattibilità, fra la fattibilità giuridica e quella economica. Una prima conclusione che si può trarre da questa premessa può dunque essere individuata nel fatto che certamente il controllo del giudice non è di secondo grado, destinato cioè a realizzarsi soltanto sulla completezza e congruità logica dell'attestato del professionista”*.

In tema invece di causa concreta il Collegio ha ritenuto che: *“una corretta configurazione dei margini di intervento del giudice sotto il profilo or ora evidenziato presuppone la preventiva individuazione della causa concreta del procedimento di concordato sottoposto al suo esame, il che equivale a dire l'accertamento delle modalità attraverso le quali, per effetto ed in attuazione della proposta del debitore, le parti dovrebbero in via ipotetica realizzare la composizione dei rispettivi interessi”*, da cui ne consegue che *“il margine di sindacato del giudice sulla fattibilità del piano va stabilito, in via generale, in ragione del contenuto della proposta e quindi della identificazione della causa concreta del procedimento nel senso sopra richiamato”*.

In sostanza, la causa è da intendersi *“come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”*.

Specifico, però, la stessa Cassazione che *una volta esclusa questa evenienza va lasciata al giudizio dei creditori, quali diretti interessati all'esito della procedura, la valutazione — sotto i diversi aspetti della plausibilità dell'esito e della convenienza della proposta — delle modalità di soddisfaci-*

<sup>(29)</sup> Per tutte si v. Cassazione n. 10490/ 2006, secondo cui la causa va intesa come *“lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato”*. Si v.no anche M. ARATO, *La domanda di concordato preventivo dopo il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, in *Dir. fall.*, 2008, I, 61 s.; A. NIGRO - D. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali*, II ed., Bologna, 2012, 357; P. PALJARDI - A. PALUCHOWSKI, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 2008, 842 ss.; R. SACCHI, *Il nuovo diritto delle crisi d'impresa*, (a cura di) A. Jorio, Atti del Convegno di Torino, 23-24 maggio 2008, Milano, 2009, 49 ss.; V. ZANICHELLI, *I concordati giudiziali*, Torino, 2010, 182 ss.

mento dei crediti offerte dal debitore, ivi comprese la consistenza delle percentuali di pagamento previste.

In altri termini, “non rientra nell’ambito della verifica della fattibilità riservata al giudice un sindacato sull’aspetto pratico-economico della proposta e quindi sulla convenienza della stessa, anche sotto il profilo della misura minimale del soddisfacimento previsto”.

Appare, quindi, chiaro che il controllo del giudice non può definirsi indiretto, destinato a verificare solo la completezza della documentazione e la logicità delle argomentazioni del professionista, ma ha l’ulteriore funzione di appurare l’adeguatezza del contenuto che sia tale da consentire ai creditori di giungere al voto con un’informazione adeguata; per la Cassazione, n. 13996/2008, “il controllo in questione, da svolgersi in tutte le fasi della procedura, deve essere particolarmente penetrante in funzione della verifica di adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori, a garanzia di un’espressione consapevole del voto (Cass. n. 7959 del 2017), che si traduca nel cd. consenso informato”<sup>(30)</sup>.

In sintesi, il giudice si esprime sulla fattibilità economica solo nel caso in cui sia manifesta l’impossibilità di realizzazione della causa concreta del concordato, intesa come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, finalizzato al superamento della crisi di impresa, e al contempo di assicurare un soddisfacimento, sia pure ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori<sup>(31)</sup>. Per cui, solo nelle ipotesi di manifesta impossibilità di soddisfacimento dei creditori, in qualsiasi misura ed entro i termini fissati, il Tribunale potrà negare o revocare l’ammissione alla procedura o l’omologazione. Diverso è, dunque, il discorso sulla “convenienza economica” che, eccetto per quanto detto innanzi, è ad esclusivo appannaggio dei creditori.

Successivamente la Cassazione<sup>(32)</sup> ha avuto modo di confermare il principio affermando che “l’esplicito riferimento alla causa concreta, evocando

<sup>(30)</sup> In [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it)

<sup>(31)</sup> Cassazione civile, sez. I, 8 Febbraio 2019, n. 3863, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)

<sup>(32)</sup> Con la sentenza n. 9061/2017, in [www.sentenze.laleggepertutti.it](http://www.sentenze.laleggepertutti.it), la Cassazione si è espressa ritenendo che: “È abbastanza evidente che l’esplicito riferimento alla causa concreta, evocando il richiamo di una prospettiva funzionale, suppone un controllo sul contenuto della proposta finalizzato a stabilirne l’idoneità ad assicurare la rimozione dello stato di crisi mediante il previsto soddisfacimento dei crediti rappresentati. Ciò significa che la verifica di fattibilità, proprio in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità, che va svolto rispetto all’assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue. Difatti non può esser predicato il primo concetto (il “controllo circa l’effettiva realizzabilità della causa concreta”) se non attraverso l’estensione al di là del mero riscontro di legalità degli atti in cui la procedura si articola, e al di là di quanto attestato da un generico riferimento all’attuabilità del programma. Da questo punto di vista non è esatto porre a base del giudizio una summa diviso tra controllo di fattibilità giuridica astratta (sempre consentito) e un controllo di fattibilità economica (sempre vietato). Il giudice, in verità, è tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato, e la differenza (nozionistica) appena richiamata serve semplicemente a questo: che mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi

*il richiamo di una prospettiva funzionale, suppone un controllo sul contenuto della proposta finalizzato a stabilirne l'idoneità ad assicurare la rimozione dello stato di crisi mediante il previsto soddisfacimento dei crediti rappresentati.*

Di recente sempre la Corte di Cassazione, 13 marzo 2020, n.7158 <sup>(33)</sup>, ha rafforzato il ruolo del Tribunale stabilendo la verifica della realizzabilità economica e specificando che mentre “*il controllo sulla fattibilità giuridica non incontra particolari limiti*”, quello “*concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta)*”.

### 3.1. Il presupposto della “fattibilità” nel codice della crisi.

Il codice della crisi, superando l'orientamento tracciato dalla Cassazione con la sentenza n. 1521 del 2013 e accogliendo le istanze della dottrina benché minoritaria, conduce ad unità il requisito della “fattibilità”; il Tribunale, sia in fase di ammissione sia in modo minore in fase di omologa, deve verificare la fattibilità economica, oltre a quella giuridica, del piano presentato dal debitore <sup>(34)</sup>.

È chiaro, allora, che l'indagine deve occuparsi dei poteri oggi attribuiti al Tribunale e che paiono ampliati rispetto al ruolo affidato, dal legislatore, al professionista indipendente che si presenta, conseguentemente, ridimensionato <sup>(35)</sup> da una probabile sovrapposizione di compiti <sup>(36)</sup>.

---

*prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi.*”

<sup>(33)</sup> In <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/>. Si v. anche Cassazione n. 3863/2019 in [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it).

<sup>(34)</sup> Il decreto legislativo, del 13 febbraio 2020 - approvato dal Consiglio dei ministri, in esame preliminare su proposta del Ministro della giustizia, recante “*Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”* - all'articolo 47 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ha soppresso, al comma 1, dopo la parola “ammissibilità”, la parola “giuridica”.

<sup>(35)</sup> Si v. P.F. ZARI, *Il d. lgs. n. 14/2019, Il nuovo ruolo dell'attestatore e i suoi risvolti in ambito di fattibilità del piano*, in [www.diritto.it](http://www.diritto.it): “Nel nuovo ordinamento, sia per i poteri che avrà il Tribunale di sindacare l'utilità, sia nell'ottica di delineare una procedura meno lunga e costosa, una presenza indefettibile dell'attestatore risulta superflua, tanto che in sede di Commissione se ne era proposta la facoltatività. Sembrava, infatti, che il legislatore delegato avesse due sole alternative: la soppressione dell'attestatore o la sua presenza nelle sole procedure oltre una determinata soglia. La soluzione non sembra essere stata trovata in modo netto: non c'è stata la soppressione della figura del professionista, ma non c'è alcun dato positivo che risalti la sua imprescindibilità”.

<sup>(36)</sup> Per ZARI, *op. ult. cit.*; è chiaro che, muovendo la prospettiva ermeneutica giudiziale da mero controllo giuridico a verifica sostanzialmente economica, come il legislatore ha fatto, si modifica automaticamente il ruolo stesso del giudice, si amplia la portata dei criteri di

Vi è, però, che l'art. 47 del CCII — laddove affida al Tribunale, primo comma, la verifica dell'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano — prevede l'acquisizione del parere da parte del commissario giudiziale.

In particolare, a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il Tribunale, dopo la verifica e dopo aver accertato che non disponga già di tutti gli elementi necessari, acquisisce il parere del commissario giudiziale, nominato ai sensi dell'art. 44, primo comma, lett. b) del CCII, altrimenti (se già incaricato) con decreto lo conferma.

La formulazione della norma lascia qualche incertezza interpretativa che può incidere nella determinazione del perimetro d'azione del Tribunale. Oltre a non comprendersi, per una dottrina, se il Tribunale sia libero o meno nella nomina del commissario, l'art. 47, innanzi citato, lascia intendere che il filtro del parere dell'ausiliario intervenga solo nell'ipotesi in cui sia manifesta l'inidoneità del piano a perseguire gli obiettivi fissati.

Riguardo alla prima problematica, il dubbio origina dalla legge fallimentare che disciplina l'ipotesi in cui il Tribunale non è obbligato a nominare il commissario. Il vigente art. 161, comma 6, recita, infatti che, con il decreto di fissazione del termine entro il quale completare la domanda prenotativa, *“il Tribunale può nominare il Commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3”*.

L'art. 47 del codice della crisi, al primo comma, rinvia all'art. 44, primo comma, lett. b), ove il commissario giudiziale è nominato: a) quando si sia in presenza di una domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo (articolo 44, comma 1, lettera b); b) nel caso in cui la domanda, finalizzata alla successiva presentazione di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione, sia stata effettuata in pendenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Se ne deduce, anche da mera interpretazione letterale, che il codice della crisi prevede l'obbligo di nominare il commissario giudiziale.

Evidentemente — avendo ancora cura dell'art. 47, primo comma, e in particolare della lett. b) — il legislatore con quel *“se non nominato...b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale”* ha inteso lasciare libero il Tribunale di nominare un professionista diverso da quello scelto in *prima facie*.

---

valutazione di ammissibilità/omologabilità, ma, soprattutto, si va a selezionare un interesse giuridicamente prevalente, il cui presidio è affidato proprio al Tribunale fallimentare. È rintracciabile, dunque, una volontà di riespandere i poteri di sindacato giudiziale fino alla valutazione dell'anima negoziale del concordato. Il controllo che si articolerà sarà di primo grado, direttamente, cioè, rivolto alla proposta e al piano (e, di conseguenza, non indirizzato alla coerenza e attendibilità interna della relazione). È plausibile, inoltre, che la fattibilità, intesa in senso economico, sia spia della vera preoccupazione del legislatore delegante ed attuante, che era quella di eliminare i contrasti interpretativi e di identificare nel Tribunale il soggetto che potesse dire la parola significativa e definitiva sulla fattibilità del piano. Si nota con evidenza, inoltre, che la scelta di individuare un interesse pubblico nel procedimento concordatario porti a comprimere necessariamente altre sfere giuridiche soggettive contigue.

Riguardo, invece, al secondo punto ove la norma, art. 47, primo comma del CCII, coinvolge il commissario giudiziale, con l'acquisizione del parere da parte del Tribunale quando non dispone già di tutti gli elementi necessari, appare escludere il filtro dell'ausiliario quando è accertata la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità richiamate. Conseguentemente, in questi casi, si potrebbe ipotizzare una verifica diretta e di merito anche in termini di "non fattibilità economica" da parte del Tribunale. Tanto si potrebbe desumere anche dal terzo comma, dell'art. 47 del CCII, laddove il legislatore introduce l'inammissibilità della proposta da parte del Tribunale quando accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità sentiti il debitore e i creditori.

Appare, invece, che proprio l'inciso che richiede l'intervento del commissario giudiziario, con l'obbligo del parere nel solo caso di carenza degli elementi necessari, lascia dedurre che nelle altre ipotesi (quelle dell'ammissibilità) il Tribunale possa continuare a consultare il commissario come normalmente avviene di prassi.

In sostanza, la verifica sulla fattibilità economica deve essere ancora intesa come realizzabilità concreta del piano (non della proposta<sup>(37)</sup>) e risulta demandata al Giudice nel limite della verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano stesso a conseguire gli obiettivi prefissati secondo l'antica regola del riferimento ad una "elevata probabilità logica" o ad un "alto grado di credibilità razionale"<sup>(38)</sup> che le ipotesi si verifichino.

Diviene, allora, del tutto evidente il ruolo centrale che assume la relazione del professionista indipendente, che quel piano ha indagato, e che deve essere connotata da correttezza, chiarezza, completezza, veridicità ed esau-

(37) Per M. FABIANI, *op.cit.*, 157: occorre ricordare che la relazione attestativa del professionista ha per oggetto la valutazione di fattibilità del piano e non della proposta. La proposta in quanto contiene un'obbligazione può essere, o no, adempiuta (la proposta di concordato, come una qualunque altra proposta negoziale non è fattibile o infattibile; è una proposta che deve trovare il consenso di un'altra parte); il piano e cioè il mezzo di attuazione della proposta deve invece essere fattibile (una conferma postuma la si trova nella nuova formulazione dell'art. 161 l.fall.). Ma la valutazione sulla fattibilità operata dal professionista è fatta in funzione dei creditori e cioè allo scopo di informarli sulle probabilità di adempimento della proposta; la fattibilità del piano che regge la proposta va vagliata da chi quella proposta è chiamato ad accettare e l'accettazione compete ai creditori. L'argomento "fattibilità" pertiene, molto da vicino, al tema del consenso informato necessario per valutare la proposta. In una dinamica negoziale il contraente sulla base della conoscenza di una certa realtà accetta o rifiuta una proposta contrattuale; se poi si scopre che la realtà era diversa, e tale diversità deriva da errore, dolo o violenza, il consenso non è stato genuino e il contratto può essere annullato. Ad una falsa attestazione corrisponde una rappresentazione distorta della realtà ma questo nulla ha a che vedere con la fattibilità, perché un piano può essere fattibile anche se l'attestazione è falsa o gravemente insufficiente.

(38) Si v. S. AMBROSINI, *Il nuovo concordato preventivo: "finalità", "presupposti" e controllo sulla fattibilità del piano*, in *Crisi d'impresa e insolvenza*, 2019: "L'espressione "fattibilità economica" induce a ritenere che il relativo sindacato giudiziale sia destinato a incentrarsi sulla effettiva (e dunque non meramente ipotetica) realizzabilità del piano, da valutarsi, con tutta verosimiglianza, alla stregua del criterio del "più probabile che non", senza ovviamente richiedere la certezza del relativo risultato, per sua natura incompatibile con le valutazioni prognostiche di cui trattasi"; Si v. anche M. MONTELEONE, *Il ruolo del Commissario e del Liquidatore Giudiziale nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza*, in *www.oralegale-news.it*

stività, a garanzia di una genuina e consapevole valutazione della proposta da parte dei creditori per i quali resta impregiudicata la valutazione della convenienza <sup>(39)</sup>.

---

<sup>(39)</sup> Invece per P.F. ZARI, *Il d.lgs. n. 14/2019, il nuovo ruolo dell'attestatore e i suoi risvolti in ambito di fattibilità del piano*, op.cit. È pur vero che nel d.lgs. 14 del 2019 non si fa menzione di differenze nel ruolo del professionista (e, in generale, la figura dell'attestatore è poco considerata), ma la volontà di mutare il quadro di riferimenti sull'aspetto riguardante i poteri di controllo di merito del piano non può che presupporre un ridimensionamento del ruolo dell'attestatore. Nel nuovo ordinamento, sia per i poteri che avrà il Tribunale di sindacare l'utilità, sia nell'ottica di delineare una procedura meno lunga e costosa, una presenza indefettibile dell'attestatore risulta superflua, tanto che in sede di Commissione se ne era proposta la facoltatività. Sembrava, infatti, che il legislatore delegato avesse due sole alternative: la soppressione dell'attestatore o la sua presenza nelle sole procedure oltre una determinata soglia. La soluzione non sembra essere stata trovata in modo netto: non c'è stata la soppressione della figura del professionista, ma non c'è alcun dato positivo che risalti la sua imprescindibilità.